

## IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, adottato con D.R. n. 146.21 del 15.04.2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18.05.2021;
- Visto il C.C.N.L. del personale del comparto Università 2006-2009 sottoscritto il 16.10.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il C.C.N.L. 2016-2018 del personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.04.2018 ed in particolare l'art. 67 "Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica" che prevede:
  1. *Le Università disciplinano in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti tra i quali:*
    - a) *iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);*
    - b) *supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;*
    - c) *contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;*
    - d) *prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;*
    - e) *polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.*
  2. *Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei Fondi di cui agli artt. 63 e 65.*
- Premesso che i sussidi sono importi concessi dal datore di lavoro in conseguenza di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e che i benefit sono incentivi economici rivolti alla generalità dei dipendenti;
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'Università per Stranieri di Siena, in sede di approvazione del Bilancio unico di previsione anno 2023, ha determinato e stanziato l'importo destinato al fondo per i sussidi e benefit al personale per una somma complessiva di € 85.000,00 lordo Ateneo sulla voce CA 04.43.18.13 "Fringe benefits personale tecnico-amministrativo" (delibera del 21 dicembre 2022);
- Visto il Verbale della contrattazione integrativa del 31/10/2023 nel quale viene definito di replicare per l'anno 2022 l'accordo per l'erogazione dei sussidi e benefit al personale tecnico-amministrativo siglato per gli anni 2019, 2020 e 2021 e quindi destinare € 85.000,00, di cui sopra, da dedicare nello specifico ammontare di € 35.000,00 lordo Ateneo all'erogazione di sussidi ed € 50.000,00 lordo Ateneo all'erogazione di benefit, prevedendo altresì che eventuali avanzi di budget economico relativi ai sussidi non erogati andranno ad incrementare le disponibilità per l'attribuzione di benefit;
- Visto il Verbale della contrattazione integrativa del 22/11/2023 nel quale viene decisa la modifica del limite della casistica e) "malattie di particolare gravità, croniche o invalidanti, con necessità di assistenza e cura non coperte da contribuzione socio-sanitaria o intervento pubblico, occorse al dipendente o ai componenti del nucleo familiare del dipendente, spese mediche anche di tipo specialistico sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente" SUSSIDI da € 1.500,00 a € 2.000,00;
- Vista l'Ipotesi di Regolamento per l'erogazione dei sussidi e benefit al personale tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 67 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018, sezione Università e Aziende Ospedaliero-universitarie, riferiti a spese sostenute nell'anno 2022, il cui iter di firma da parte della delegazione di parte pubblica e delle OO.SS.-RSU si è concluso in data 11/12/2023;

- Considerato che l'Ipotesi di Regolamento per l'erogazione dei sussidi e benefit al personale tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 67 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018, sezione Università e Aziende Ospedaliero-universitarie, riferiti a spese sostenute nell'anno 2022, è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti in data 11/12/2023 per valutazioni in merito da parte del Collegio stesso;
- Vista la presa d'atto del Collegio dei Revisori dei Conti assunta nella seduta del 19 dicembre 2023;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2023 con la quale viene approvato il Regolamento per l'erogazione dei sussidi e benefit al personale tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 67 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, sezione Università e Aziende ospedaliero-universitarie riferiti a spese sostenute nell'anno 2022;

### DECRETA

l'emanazione del Regolamento per l'erogazione dei sussidi e benefit al personale tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 67 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018, sezione Università e Aziende ospedaliero-universitarie, riferiti a spese sostenute nell'anno 2022, nel testo allegato al presente Decreto che ne è parte integrante (All. A).

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Siena, 28 dicembre 2023

IL RETTORE  
(f.to prof. Tomaso Montanari)\*

La compilatrice: dott.ssa Francesca Bianchi

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI E BENEFIT AL PERSONALE  
TECNICO-AMMINISTRATIVO,  
AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL  
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2016-2018, SEZIONE  
UNIVERSITA' E AZIENDE OSPEDALIERO – UNIVERSITARIE, RIFERITI A  
SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022**

- Visto l'art. 67 “Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica”, commi 1 e 2 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, che prevede:
  1. Le Università disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti tra i quali:
    - a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
    - b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
    - c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
    - d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
    - e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
  2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei Fondi di cui agli artt. 63 e 65 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018.
- Premesso che i sussidi sono importi concessi dal datore di lavoro in conseguenza di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e che i benefit sono incentivi economici rivolti alla generalità dei dipendenti.
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'Università per Stranieri di Siena, in sede di approvazione del bilancio unico di previsione anno 2023, ha già determinato e stanziato l'importo destinato al fondo per i sussidi e benefit al personale per una somma complessiva di Euro 85.000,00 lordo Ateneo (delibera del 21 Dicembre 2022).
- Visto il verbale della contrattazione integrativa del 31/10/2023 nel quale viene definito di replicare per l'anno 2022 l'accordo per l'erogazione dei sussidi e benefit al personale tecnico-amministrativo siglato per gli anni 2019, 2020 e 2021 e quindi destinare € 85.000,00, di cui sopra da dedicare nello specifico ammontare di Euro 35.000,00 lordo Ateneo all'erogazione di sussidi ed Euro 50.000,00 lordo Ateneo all'erogazione di benefit, prevedendo altresì che eventuali avanzi di budget economico relativi ai sussidi non erogati andranno ad incrementare le disponibilità per l'attribuzione di benefit.
- Visto il verbale della contrattazione integrativa del 22/11/2023 nel quale viene deciso la modifica del limite della casistica e) “malattie di particolare gravità, croniche o invalidanti, con necessità di assistenza e cura non coperte da contribuzione socio-sanitaria o intervento pubblico, occorse al dipendente o ai componenti del nucleo familiare del dipendente, spese mediche anche di tipo specialistico sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente” SUSSIDI da € 1.500,00 a € 2.000,00.
- Considerato che l'erogazione dei sussidi e benefit relativi alle spese sostenute dai dipendenti nell'anno 2022 avverrà successivamente alla conclusione delle procedure di verifica delle domande e della documentazione delle spese.
- Nel seguito si riporta la disciplina per l'erogazione di sussidi e benefit al personale tecnico-amministrativo, relativa alle spese sostenute nell'anno 2022 al netto delle

deduzioni/detractions presentate nella dichiarazione dei redditi (730/2023 o dichiarazione dei redditi 2023 PF).

### **Art. 1 – Principi generali e ambito di applicazione**

1. Al personale tecnico-amministrativo dell'Università per Stranieri di Siena, con contratto a tempo indeterminato e determinato, sono attribuiti sussidi e benefit nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo le modalità e i criteri di cui alle disposizioni seguenti.
2. Può presentare domanda per il sussidio e il benefit il dipendente in servizio nell'anno 2022, nonché il dipendente cessato dal servizio nel corso dell'anno 2022.

### **Art. 2 – Sussidi**

1. I sussidi saranno concessi, nei limiti della previsione di budget a ciò destinato, ai richiedenti che presentino un ISEE relativo all'anno di competenza (2022) o comunque l'ISEE corrente non superiore ad Euro 50.000,00. Le graduatorie di diritto saranno redatte secondo il criterio della situazione economica più sfavorevole risultante dall'ISEE riferita all'anno in cui è stata sostenuta la spesa o si è verificata la condizione e/o circostanza che dà potenziale diritto al sussidio.
2. Il sussidio verrà corrisposto nella misura sotto indicata, in base alle fasce di competenza e comunque, tenuto conto delle risorse stanziare, entro i limiti di importo di ciascun sussidio definito nel successivo comma 3:
  - **I FASCIA - Limiti di reddito in base all'ISEE non superiori ad Euro 30.000,00. Sussidio da erogare: 100% dell'importo previsto dalla fattispecie.**
  - **II FASCIA – Limiti di reddito in base all'ISEE compresi tra Euro 30.001,00 e non superiori ad Euro 50.000,00. Sussidio da erogare: 70% dell'importo previsto per la fattispecie.**

I sussidi saranno erogati a partire dalla prima fascia proseguendo sugli aventi diritto della seconda fascia all'esaurimento delle relative risorse di budget. In caso di richieste in eccedenza della disponibilità di stanziamento, le quote da attribuire verranno riproporzionate garantendo tendenzialmente la misura intera ai richiedenti della prima fascia e così progressivamente ad esaurimento. Il personale tecnico-amministrativo richiedente che non presenti la documentazione relativa all'ISEE o abbia un importo ISEE superiore a Euro 50.000,00 sarà escluso dalla concessione del sussidio.

3. Danno diritto al sussidio le seguenti casistiche, purché le circostanze e/o gli eventi si siano verificati nell'anno 2022 e la sussistenza venga supportata da adeguata documentazione dimostrativa in base allo specifico caso:
  - a) decesso del coniuge, del discendente o ascendente di primo grado del dipendente, degli affini di primo grado del dipendente, del convivente more uxorio la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica al momento del decesso: massimo Euro 2.000,00. Il contributo è previsto per le spese funerarie documentate da fattura intestata al dipendente o ad altro componente del nucleo familiare.
  - b) decesso del dipendente (i soggetti legittimati a richiedere il sussidio sono il coniuge, il convivente more uxorio la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica al momento del decesso, i figli ovvero altro componente del nucleo familiare al momento del decesso): massimo Euro 4.000,00.
  - c) perdita del lavoro del coniuge o del convivente more uxorio la cui convivenza con il

dipendente risulti da certificazione anagrafica al momento del verificarsi dell'evento: massimo Euro 1.000,00; lo stato di disoccupazione è attestato da autocertificazione del dipendente con indicazione della decorrenza dell'ultimo impiego svolto, delle cause di risoluzione del rapporto di lavoro o di cessazione del lavoro autonomo, nonché del servizio competente (Centro per l'Impiego) presso il quale la dichiarazione è riscontrabile; il sussidio spetta successivamente all'eventuale erogazione dell'indennità di mobilità/disoccupazione.

- d) dipendente senza stipendio a causa di periodo prolungato di malattia propria o di altro componente del nucleo familiare: in proporzione ai mesi di assenza senza assegni, secondo la posizione economica ricoperta, fino ad un massimo (riferibile all'intero anno solare) di Euro 2.000,00.
  - e) malattie di particolare gravità, croniche o invalidanti, con necessità di assistenza e cura non coperte da contribuzione socio-sanitaria o intervento pubblico, occorse al dipendente o ai componenti del nucleo familiare del dipendente, spese mediche anche di tipo specialistico sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente oltre a quelle presentate per l'ottenimento dei benefit fino ad un massimo di Euro 2.000,00 e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute.
  - f) spese sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente per apparecchi protesici (es. ortopedici, acustici e ortodontici): fino a un massimo di Euro 2.000,00 e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute.
  - g) spese sostenute dal dipendente o dall'altro genitore (nel caso di coniugi separati o divorziati, la concessione del sussidio sarà proporzionale alla percentuale assegnata dal provvedimento di separazione/divorzio) per l'istruzione scolastica/universitaria dei figli fino al compimento del 26° anno d'età: fino a un massimo di Euro 2.000,00 e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute, riferite a spese per l'istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado e per gli studi universitari e spese per asilo nido. Si intendono per spese per l'istruzione scolastica/universitaria le seguenti: tasse scolastiche (compresi i contributi versati come da disposizione della scuola) e universitarie imposte da istituti pubblici e privati; trasporto pubblico e contributi per scuolabus; mensa; pre-scuola e doposcuola; alloggio presso la sede universitaria, libri scolastici ufficiali del corso e percorso di studio indicati dalla scuola o istituto o dal Ministero dell'Istruzione, nonché previsti dal corso di laurea o simile frequentato.
4. È possibile accedere all'erogazione dei sussidi nel limite complessivo annuo massimo pro capite di Euro 2.000,00, fatta eccezione per quanto previsto alla lettera b).
5. Nel caso di coniugi o conviventi entrambi dipendenti dell'Ateneo, la concessione del sussidio per la medesima fattispecie deve essere richiesta da uno solo dei medesimi.

### **Art. 3 – Benefit**

- 1. Il personale di cui all'art. 1 può usufruire di un ristoro massimo di Euro 750,00 quale benefit a valere sulle spese sostenute nell'anno 2022. In ogni caso, il ristoro per voci riportate quali oneri deducibili/detraibili nella dichiarazione dei redditi potrà essere erogato solo per la quota non già rimborsata tramite deduzione dal reddito/detrazione dall'imposta dall'Agenzia delle Entrate, o da polizza assicurativa a qualunque titolo, o da altri Enti e/o soggetti.
- 2. Gli oneri sostenuti dal personale destinatario, da considerare per il riconoscimento del benefit e del relativo ammontare, potranno essere i seguenti:

- a) contributo per spese di trasporto intese come: abbonamento a servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, sostenute dal dipendente per raggiungere la sede lavorativa fuori dai casi in cui lo spostamento configura missione o trasferta autorizzata e sottoposta a specifico rimborso.
- b) spese intestate al dipendente per abbonamenti a parcheggi sostenute per raggiungere la sede lavorativa fuori dai casi in cui lo spostamento configura missione o trasferta autorizzata e sottoposta a specifico rimborso.
- c) spese sostenute dal dipendente o dall'altro genitore (nel caso di coniugi separati o divorziati, la concessione del benefit sarà proporzionale alla percentuale assegnata dal provvedimento di separazione/divorzio) per la frequenza dei figli fino ai 14 anni di età a centri estivi e/o servizi simili (p. es. asili nido).
- d) spese mediche anche di tipo specialistico sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente.
- e) spese per protesi ottiche (lenti da vista o lenti a contatto), terapie fisioterapiche e/o riabilitative sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente.
- f) spese sostenute dal dipendente per l'acquisto di strumenti a sostegno della formazione continua del personale: strumenti informatici quali personal computer, computer portatili o notebook, palmari, e-book reader, tablet, cellulari.

#### **Art. 4 – Procedure**

1. Le procedure per il riconoscimento dei sussidi e benefit troveranno avvio successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, come stabilito nel successivo art. 5 ed in conseguenza della nomina della Commissione di cui al successivo comma 3.
2. La richiesta dei sussidi e/o benefit, da predisporre mediante l'utilizzo di apposita modulistica distinta per le due fattispecie, deve essere presentata all'Amministrazione in carta semplice e corredata da idonea documentazione atta a verificare che quanto dichiarato risponda alle casistiche previste dagli artt. 2 e 3. La documentazione giustificativa delle spese sostenute dovrà essere allegata alla domanda anche nel caso sia già stata utilizzata per ottenere deduzioni e/o detrazioni d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2022 a cui si riferisce l'applicazione del presente Regolamento; in questo caso sarà riconosciuta solo la quota che non abbia determinato deduzione dal reddito e risparmio d'imposta Irpef o detrazione d'imposta Irpef o che comunque non sia stata già rimborsata da altri Enti o Istituti e Compagnie di Assicurazione a favore del richiedente e/o di altro soggetto a cui la spesa si riferisca.
3. La documentazione sarà verificata da un'apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale e composta da tre membri e da un segretario, senza diritto di voto, scelti tra il personale tecnico- amministrativo dell'Ateneo.
4. Le spese devono essere state effettivamente sostenute nel periodo di riferimento anno 2022 e di ciò dovrà essere fornita prova in sede di presentazione della dichiarazione pena l'inammissibilità della spesa non sostenuta dalla suddetta giustificazione.
5. Le richieste presentate in modo gravemente incompleto o errato saranno totalmente escluse dalla Commissione.

6. Le richieste di sussidi e benefit potranno essere presentate successivamente allo spirare del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, modello PF, dell'anno di imposta 2022 a cui i documenti di spesa si riferiscono in relazione alla potenziale utilizzazione per deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta, anche per coloro che si sono avvalsi del modello 730 per la propria autodichiarazioni dei redditi.

#### **Art. 5 – Norme finali**

1. L'erogazione dei sussidi e/o benefit viene effettuata in favore di tutto il personale in servizio nell'anno 2022. Per coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ateneo, l'erogazione avverrà solo dietro presentazione della domanda e verifica della relativa documentazione. Nel caso di cessazione in corso d'anno l'erogazione verrà riproporzionata e riconosciuta in misura corrispondente alla durata della vigenza del rapporto di lavoro e commisurata alle spese sostenute in quel periodo, prima della cessazione del rapporto di lavoro stesso.
2. Sussidi e benefit sono cumulabili. Pertanto, la presenza di erogazione di benefit non esclude la possibilità di riconoscere sussidi, e viceversa.
3. Gli importi erogati, suddivisi per tipologie, verranno comunicati alle OO.SS. e alle RSU per l'informazione successiva ai sensi dell'art. 5 del CCNL triennio 2016-2018.
4. La percezione dei sussidi e dei benefit potrà comportare oneri per imposte sul reddito a carico dei soggetti percettori in base all'applicazione delle norme relative all'imposizione diretta vigenti al momento dell'erogazione.
5. Il presente Regolamento, emanato con decreto Rettorale, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.